

L'accesso ad Internet nella normativa europea e nazionale

ROBERTA PISA*

SOMMARIO: 1. Premessa – 2. La normativa europea - 2.1. Gli articoli 248-253 del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa - 2.2. La carta dei diritti fondamentali - 2.3. La dichiarazione di Riga - 2.4. La raccomandazione Lambridis - 2.5. La riforma del *Telecom Package* - 2.6. L'Agenda europea del digitale – 3. La legislazione nazionale - 3.1. La cosiddetta "legge Stanca" - 3.2. Il decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, cosiddetto "Pisanu" - 3.3. Il Piano di *e-government* 2012 - 3.4. Il decreto-legge n. 225 del 2010, cosiddetto "milleproroghe"

1. PREMESSA

In questi anni la normativa europea e nazionale relativa all'accesso ad Internet sta subendo importanti sviluppi. Mentre la legislazione comunitaria, in conformità agli ultimi sviluppi tecnologici, è volta ad individuare nuovi principi e obiettivi che gli Stati membri devono conseguire, il legislatore italiano è impegnato da un lato a recepire tali norme quadro europee, e dall'altro a integrarle con il diritto preesistente.

I contenziosi giuridici e le posizioni politiche predominanti nei singoli Stati permeano poi l'ambito comunitario, influenzando inevitabilmente lo sviluppo normativo in materia di accesso alla rete. Si ha così un dialogo interistituzionale che vede gli Stati membri e le singole parti interessate, come associazioni civili e *lobbies*, capaci di condizionare politicamente il legislatore comunitario, il quale a sua volta detta le norme cui il diritto interno deve attenersi.

2. LA NORMATIVA EUROPEA

2.1. *Gli articoli 248-253 del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa*

Gli articoli da 248 a 253 del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, firmato nel 2004 a Roma, sanciscono l'impegno dell'Unione europea a promuovere lo sviluppo e la diffusione di nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

* L'Autrice collabora con l'Istituto di Studi Giuridici Internazionali del CNR.

Secondo i citati articoli, l'Unione e gli Stati membri coordinano la loro azione in materia di ricerca e sviluppo tecnologico per garantire la coerenza reciproca delle politiche nazionali e della politica dell'Unione. La Commissione, in stretta collaborazione con gli Stati membri, può prendere ogni iniziativa utile a promuovere tale coordinamento, mentre il Parlamento europeo ne è pienamente informato.

La legge europea stabilisce il programma quadro pluriennale, comprendente l'insieme delle azioni finanziate dall'Unione, che viene adottata previa consultazione del Comitato economico e sociale.

Il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare regolamenti o decisioni europei diretti allo sviluppo tecnologico, deliberando previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale.

All'inizio di ogni anno la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio vertente in particolare sulle attività svolte in materia di sviluppo tecnologico e di divulgazione dei risultati durante l'anno precedente e sul programma di lavoro dell'anno in corso. Da tali procedure si deduce l'impegno assunto dall'Unione europea a sviluppare una normativa coordinata e coerente, nonché a monitorare le attività volte a favorire l'evoluzione tecnologica.

2.2. *La Carta dei diritti fondamentali*

La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione, inserita nella parte II del suddetto Trattato, all'art. 71 stabilisce la libertà di espressione e di informazione. Il primo comma recita: "Ogni persona ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera". Si conviene come tale diritto possa ben essere goduto attraverso il libero accesso ad Internet. All'art. 96 la Carta prevede invece l'accesso ai servizi di interesse economico generale "*al fine di promuovere la coesione sociale e territoriale dell'Unione*": anche in questo caso, pur in assenza di un diretto riferimento all'accesso alla rete, si comprende come questo diritto rientri nella previsione dell'articolo.

Da tali considerazioni si deduce che, sebbene non vi sia l'esplicita affermazione di un diritto di accesso ad Internet, probabilmente anche per il carattere programmatico del Trattato, è chiaro che gli articoli citati si applicano alla libera fruizione del *web*.

2.3. La dichiarazione di Riga

Nel 2006, con la Dichiarazione di Riga¹ l'UE ha poi previsto l'obbligatorietà per tutte le amministrazioni degli Stati membri di fornire beni e servizi ICT entro il 2010, nel caso in cui superino determinate soglie di spesa. L'obiettivo posto è stata la riduzione del 50% degli esclusi dall'utilizzo di Internet. In tal modo è stata dunque ribadita la natura di servizio universale² dell'accessibilità alla rete, da garantire a tutti i cittadini, compresi coloro che versano in svantaggiate condizioni economiche, sociali, geografiche, i quali rischierebbero altrimenti di restare emarginati dalla società dell'informazione. Tale risultato, secondo la Dichiarazione, andrà perseguito aumentando la disponibilità di connessioni a banda larga, facilitando accessibilità e usabilità delle ICT, promuovendo l'alfabetizzazione digitale e varando politiche di *e-Government* inclusive.

2.4. La raccomandazione Lambridis

La raccomandazione Lambridis sul rafforzamento della sicurezza e delle libertà fondamentali in Internet approvata il 26 marzo 2009 dal Parlamento europeo, invitava gli Stati, nel combattere azioni illegali compiute sul *web*, ad escludere misure preventive e generalizzate dirette a limitare i diritti dei cittadini in rete, come la disconnessione da Internet. La raccomandazione, tuttavia, per sua natura non ha valore vincolante e si è perciò dimostrata per lo più un atto politico volto a distogliere gli Stati dall'adottare disegni legislativi limitanti per gli utenti della rete, così come stava accadendo in Francia

¹ Dall'11 al 13 giugno 2006 la capitale della Lettonia ha ospitato la Conferenza Ministeriale *ICT for an inclusive society*, promossa dalla Presidenza austriaca del Consiglio europeo e dalla Commissione europea, e patrocinata dal Governo lettone, dai Ministri degli Stati Membri dell'Unione europea, dai paesi in via di adesione, dai paesi dell'EFTA (Area Europea di Libero Commercio) e dagli altri paesi responsabili per le politiche di *e-inclusion*. La Conferenza è stata preceduta da una riunione ministeriale che ha approvato all'unanimità la "Carta di Riga": il documento pone alcuni obiettivi volti a rendere maggiormente accessibile il *Web* alla cittadinanza.

² La direttiva 2002/22 CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, dopo aver ribadito che "Il concetto di servizio universale dovrebbe evolvere ai fini di rispecchiare il progresso tecnologico, l'evoluzione del mercato e della domanda degli utenti" sancisce all'art. 1 "Gli Stati membri provvedono affinché nel loro territorio i servizi (...) siano messi a disposizione di tutti gli utenti finali al livello qualitativo stabilito, a prescindere dall'ubicazione geografica dei medesimi e, tenuto conto delle specifiche circostanze nazionali, ad un prezzo abbordabile".

(con la Legge HADOPI), in Gran Bretagna (con la proposta di disconnessione contro il *file-sharing* avanzata dal Ministro della digitalizzazione Stephen Timms³) e in Svezia (si veda il caso di *Pirate Bay*⁴) per combattere il *download* illegale.

In Francia, infatti, la legge n. 2009-669 del 12 giugno 2009, meglio nota come Legge HADOPI⁵, relativa alla diffusione e protezione delle creazioni in Internet, prevedeva la sanzione di disconnessione dalla rete, comminata con un'ordinanza amministrativa, per gli utenti che commettevano reati di pirateria informatica. Il Consiglio costituzionale francese, esprimendosi con la decisione n. 580/2009 sulla legittimità di tale legge, ha ritenuto che l'accesso alla rete sia da considerarsi parte del diritto di libertà di espressione, sancito dall'art. 19 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948 e dall'art. 11 della Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 1789. La Corte ha inoltre definito inammissibile che la sanzione di disconnessione ad Internet sia decisa da un organo amministrativo, ed ha invece ritenuto necessaria una decisione giudiziaria, alla stregua di quanto avviene per la limitazione delle altre libertà personali. La sentenza ha sostanzialmente seguito la pronuncia della Corte suprema statunitense del 1997, relativamente al titolo V del *Telecommunication Act*⁶ emanato nel 1996. La norma prevedeva sanzioni per gli utenti che immettevano in rete contenuti consi-

³ La proposta è volta a delegare agli ISP l'invio di avvertimenti scritti agli utenti che compiranno atti di *download* illegale, tramite l'analisi degli indirizzi IP, il numero assegnato a ogni computer che si connette a Internet. I provvedimenti a carico dei colpevoli vanno dal divieto d'accesso ai siti di condivisione dei file, alla riduzione di velocità del collegamento e la sospensione temporanea dell'utilizzo della rete, per giungere, in casi di recidiva, alla disconnessione da Internet e a multe fino a 50.000 sterline.

⁴ Il sito svedese *The Pirate Bay* è dedicato all'indicizzazione di *file* torrent per la rete BitTorrent: tramite il portale è possibile rintracciare file condivisi in rete. Il 17 aprile 2009, i quattro responsabili di *Pirate Bay* sono stati condannati dal Tribunale di Stoccolma, per complicità nella violazione di diritti d'autore, a un anno di prigione e al versamento di 30 milioni di corone in risarcimento all'industria discografica, cinematografica e dei videogiochi.

⁵ HADOPI è l'acronimo dell'*Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet*, ovvero l'Alta Autorità per la diffusione delle opere e la protezione dei diritti su Internet, prevista dal progetto di legge e incaricata di applicare quanto in essa previsto.

⁶ Il *Telecommunication Act* è stato approvato dal Congresso degli Stati Uniti d'America il 1° febbraio del 1996 e convertito in legge dall'allora Presidente Bill Clinton. La norma rappresenta la prima grande revisione dell'atto risalente al 1934 e promulgato da Roosevelt. L'obiettivo principale del provvedimento è quello di stimolare la competizione tra i fornitori di servizi di telecomunicazione, liberalizzando e deregolamentando il settore.

derati sconvenienti: la Corte suprema statunitense ha invece ritenuto la norma incostituzionale in quanto lesiva del Primo Emendamento relativo alla libertà di culto, parola e stampa; ha inoltre sostenuto che l'interesse a stimolare la libertà di espressione in una società democratica è superiore a qualunque preteso, ma non dimostrato, beneficio derivante dall'applicazione della censura.

2.5. La riforma del *Telecom Package*

Nel frattempo era in corso, in sede comunitaria, la discussione per riformare il cosiddetto *Telecom Package*, un pacchetto di cinque direttive volto a regolamentare le telecomunicazioni tra i paesi membri dell'Unione. L'insieme di norme era così composto: una direttiva sull'accesso alle reti e servizi elettronici, detta *Access Directive* (2002/19/EC); una direttiva di autorizzazione all'accesso, *Authorisation Directive* (2002/20/EC); una *Framework Directive* (2002/21/EC); una direttiva relativa al servizio universale, *Universal Service Directive* (2002/22/EC); e infine una direttiva volta alla tutela dei dati e della privacy, *Personal Data and Protection of Privacy Directive* (2002/58/EC).

Il testo risalente al 2003 doveva infatti essere rivisto alla luce dell'evoluzione tecnologica avvenuta negli ultimi anni. L'*iter* per la riforma proposta⁷, avviato dalla Commissione europea alla fine del 2007, non è stato tuttavia semplice: il Consiglio e il Parlamento hanno infatti stentato a raggiungere un accordo sulla definizione dei diritti degli utenti finali, tanto che l'approvazione è avvenuta solo in terza lettura.

In conformità alla raccomandazione Lambridis, nel maggio 2009 il Parlamento europeo ha avanzato un emendamento al *Telecom Package*, il cosiddetto emendamento 138/46. L'emendamento prevedeva il riconoscimento dell'accesso ad Internet come un diritto fondamentale degli utenti finali, ma il Consiglio dell'Unione europea, sotto la pressione della Francia e della Gran Bretagna, si è opposto alla sua approvazione, che avrebbe pregiudicato la possibilità degli Stati di imporre limiti alla navigazione *on line* come sanzione. Si è così giunti ad uno stallo, poiché per entrare in vigore, il pacchetto necessitava dell'approvazione sia del Parlamento che del Consiglio dell'Unione europea, ed è stato necessario ricorrere al Comitato di conciliazione, in virtù

⁷ Il progetto di riforma è stato presentato dal commissario Viviane Reding al Parlamento europeo, con lo scopo di unificare il mercato delle telecomunicazioni in tutti i paesi membri dell'Unione europea.

della procedura prevista dall'art. 251 del Trattato che istituisce la Comunità europea.

Il 24 novembre del 2009, con 510 voti favorevoli, 40 contrari e 24 astensioni il *Telecom Package* è stato infine approvato a Strasburgo in terza lettura, entrando quindi in vigore il successivo 18 dicembre.

Il nuovo testo riconosce all'accesso ad Internet una protezione giuridica equivalente a quella garantita a un diritto o ad una libertà fondamentale: ciò vuol dire che gli Stati membri possono prevedere la disconnessione dalla rete come sanzione, ma solo se la misura è ritenuta "appropriata, proporzionata e necessaria" in una società democratica e sempre "nel rispetto del principio di presunzione d'innocenza e del diritto alla privacy". Si deve inoltre garantire "una procedura preliminare equa ed imparziale, compresi il diritto della persona o delle persone interessate di essere ascoltate", insieme al "diritto ad un controllo giurisdizionale efficace e tempestivo" (direttiva 2002/21/CE).

Tra le altre novità introdotte c'è la possibilità dei *provider* di restringere l'accesso a determinati servizi o applicazioni, solo a condizione che ne siano adeguatamente, esaurientemente e tempestivamente informati gli utenti, sebbene anche per semplici ragioni tecniche; il contratto di fornitura di accesso ad Internet dovrà essere più chiaro ed esauriente, contenendo livelli minimi di qualità del servizio e la durata della validità non potrà superare i due anni; i *provider* dovranno informare non solo le autorità competenti, ma anche gli utenti in caso di violazioni della riservatezza dei loro dati; le norme sulla gestione delle frequenze radio nell'Unione europea dovranno essere armonizzate; è prevista la facoltà di procedere alla cosiddetta "separazione funzionale", che consente agli operatori dominanti sul mercato di creare entità commerciali separate e l'istituzione immediata (con il regolamento 1211/2009) di un nuovo organismo comunitario, la BEREC (*Body of European Regulators for Electronic Communications*), formato dalle autorità competenti del settore di ciascun Stato membro. Queste direttive così riformate dovranno essere recepite dagli Stati entro il 30 maggio 2011.

Si è giunti dunque, con la riforma del *Telecom Package*, a stabilire che gli Stati membri, nell'adottare provvedimenti riguardanti "l'accesso alle reti di comunicazione elettronica da parte degli utenti finali, devono rispettare i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dai principi generali del diritto comunitario" (art. 1).

È avvenuta così un'equiparazione dell'accesso ad Internet ad una libertà personale, che può essere sì limitata, ma solo a determinate condizioni e con

precisi presupposti. La libertà personale rientra infatti nella categoria dei diritti umani fondamentali, così come sancito dall'art. 3 e ribadito dall'art. 9 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 1948, e dall'art. 5 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

2.6. *L'Agenda europea del digitale*

Altra rilevante iniziativa, nell'ambito di una libera fruizione del *web*, è quella posta in atto dalla Commissione europea il 20 maggio 2010, con la presentazione di un'ambiziosa Agenda europea del digitale, la cui attuazione dovrebbe dare un importante contributo alla crescita e diffondere i benefici derivanti dall'era digitale a tutte le fasce sociali. L'Agenda del digitale costituisce la prima delle sette iniziative rientranti nella Strategia Europa 2020 (lanciata nel marzo 2010), che si pone l'obiettivo di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.

Individuando nello specifico sette aree prioritarie d'azione⁸, tra cui l'ampliamento dell'accesso ad Internet veloce e superveloce e la fornitura a tutti i cittadini europei di competenze digitali e servizi online accessibili, l'Agenda pone alla base di queste azioni la realizzazione di una vera e propria strategia europea per il digitale⁹, che veda l'adozione e l'attuazione in tempi brevi delle misure necessarie per raggiungere gli obiettivi individuati. In queste aree l'Agenda digitale ha perciò previsto 100 interventi di *follow-up*, 31 dei quali a carattere legislativo.

In questo senso notiamo come l'Unione europea, considerando anche le enormi potenzialità offerte dalle nuove tecnologie in termini di sviluppo economico, occupazionale e dei servizi, intenda porre in atto azioni positive per rendere effettivo il diritto di accesso ad Internet a tutti i cittadini europei, visto non solo come diritto strumentale per il godimento di altri diritti, ma anche come mezzo attraverso cui realizzare un progresso diffuso.

⁸ Le sette aree prioritarie di azione individuate sono le seguenti: realizzare il mercato digitale unico; aumentare l'interoperabilità e gli standard; consolidare la fiducia e la sicurezza online; promuovere un accesso ad Internet veloce e superveloce per tutti; investire nella ricerca e nell'innovazione; migliorare l'alfabetizzazione, le competenze e l'inclusione nel mondo digitale; vantaggi per la società grazie ad un utilizzo intelligente della tecnologia.

⁹ L'attuazione delle azioni sarà coordinata da un gruppo di commissari che dovranno coinvolgere gli Stati membri e il Parlamento europeo. Un bilancio periodico dei progressi compiuti nell'ambito dell'agenda digitale sarà realizzato ogni anno con la pubblicazione di un quadro di valutazione e l'organizzazione di un'assemblea sul digitale.

3. LA LEGISLAZIONE NAZIONALE

3.1. *La cosiddetta “legge Stanca”*

Per quel che concerne la legislazione nazionale, la norma che ha previsto per prima una sorta di diritto di accesso alla rete è stata la Legge 9 gennaio 2004, n. 4, nota come “Legge Stanca”, dal nome del promotore, e relativa alle disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici.

La legge riconosce e tutela il diritto di ogni persona ad accedere a tutte le fonti di informazione ed ai relativi servizi, compresi quelli che si articolano attraverso gli strumenti telematici ed informatici: l’art. 1 della norma fonda il diritto di accesso ad Internet sul principio di uguaglianza ex art. 3 della Costituzione, qualificandolo come uno strumento di realizzazione dell’uguaglianza sostanziale dei cittadini.

3.2. *Il decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, cosiddetto “Pisanu”*

Nel 2005 tuttavia, a seguito degli attentati terroristici alla metropolitana di Londra, venne approvato il decreto-legge 27 luglio 2005, concernente “Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale”, presentato dal Ministro degli Interni Giuseppe Pisanu.

L’art. 7 di tale decreto titola “Integrazione della disciplina amministrativa degli esercizi pubblici di telefonia e Internet”. Al primo comma di tale articolo è previsto che chiunque intenda aprire un pubblico esercizio o un circolo privato, nel quale sono posti a disposizione del pubblico apparecchi terminali con collegamento alla rete, deve chiederne la licenza al questore. Il gestore di tale attività è tenuto poi, secondo quanto previsto al comma 4, a monitorare le operazioni dell’utente e ad archiviare i relativi dati, nonché ad acquisire preventivamente i dati anagrafici riportati su un documento di identità dei soggetti che utilizzano postazioni pubbliche non vigilate per telecomunicazioni telematiche ovvero punti di accesso ad Internet utilizzando tecnologia senza fili.

Fin dalla sua approvazione il decreto ha fatto sorgere dubbi riguardo la sua effettiva funzionalità a garantire la sicurezza dei cittadini: da più parti si è infatti osservato come la pretesa di identificazione degli utenti fosse in realtà molto labile, data ad esempio la possibilità di eludere i controlli attraverso falsi documenti. Il risultato è stato dunque quello di aver previsto misure sproporzionate che, a fronte di una limitazione e complicazione per

i cittadini nell'usufruire di un servizio utile, non hanno invece impedito atti illegali in rete (casi di pedopornografia, truffe, *stalking* ecc.).

Si è inoltre notato come i Paesi vittime degli attentati terroristici (USA e Gran Bretagna) non abbiano invece previsto simili misure di sicurezza: proprio tale considerazione ha indotto ad ipotizzare che, alla base del Decreto Pisanu, vi fossero gli ingenti interessi delle potenti *lobbies* delle telecomunicazioni, a impedire la liberalizzazione della rete.

Il Decreto Pisanu, secondo quanto stabilito dal comma 1 dello stesso art. 7, ha validità fino al 31 dicembre 2010¹⁰.

3.3. *Il Piano di e-government 2012*

Nel gennaio del 2009 il Presidente del Consiglio dei Ministri, Silvio Berlusconi, ed il Ministro della Pubblica amministrazione e l'innovazione, Renato Brunetta, hanno presentato il Piano E-Government 2012 volto a definire un insieme di progetti per l'innovazione digitale.

Il Piano è stato delineato coerentemente con la strategia di Lisbona e mira allo sviluppo di indirizzi di governo in grado di fronteggiare le nuove esigenze dei cittadini, per un più ampio utilizzo delle nuove tecnologie ICT, oltre che per allineare l'Italia alle migliori performance europee e recuperare il ritardo accumulato in tale settore¹¹.

Il Piano definisce circa 80 progetti, aggregati in 4 ambiti di intervento¹² e 27 obiettivi di governo da raggiungere entro la legislatura, per un investimento totale commisurato in 1.380 milioni di euro.

¹⁰ Il Decreto Pisanu è stato più volte prorogato. Inizialmente la sua scadenza era prevista il 31 dicembre 2007, ma con il decreto-legge 248 del 2007 la sua validità è stata prorogata al 31 dicembre 2008. Sono seguite altre due proroghe che ne hanno prolungato l'efficacia al 31 dicembre 2010.

¹¹ Nell'anno 2007 in Italia solo il 17% delle famiglie usa Internet, mentre la media europea è del 32%. Nei grandi paesi europei il valore sale al 40% e nei paesi del Nord Europa raggiunge il 60%. Il basso ricorso ad Internet è *determinato in primis* da una scarsa diffusione della banda larga oltre che dalla scarsità delle informazioni e dei servizi che la pubblica amministrazione offre on line attraverso la rete.

¹² I quattro ambiti di intervento individuati sono i seguenti: settoriali – riferiti alle amministrazioni centrali dello Stato e alle Università; territoriali – riferiti sia alle regioni sia ai capoluoghi; di sistema – mirati allo sviluppo di infrastrutture, come ad es. i progetti per ridurre il *digital divide* e migliorare l'accessibilità dei servizi; internazionali – per mantenere un forte impegno nella rete europea delle infrastrutture e nella rete europea della innovazione e della *best practice*.

Ognuno dei progetti di innovazione previsti dal Piano si propone di produrre dei risultati misurabili ed è scadenzo da rilasci o momenti di verifica intermedi che permettono una valutazione del suo stato di realizzazione.

I progetti individuati sono per lo più rivolti ad introdurre l'impiego delle tecnologie ICT all'interno della pubblica amministrazione, così da consentire una velocizzazione delle procedure burocratiche. Tra gli obiettivi c'è anche la previsione di strumenti innovativi per la didattica digitale, volti a favorire l'apprendimento nelle scuole del sapere tecnologico. È forse questo il punto che maggiormente assume rilevanza: prima di dotare la cittadinanza di strumenti tecnologici pubblici, è infatti necessario garantirle una formazione adeguata affinché sappia come utilizzare questi sistemi, cui altrimenti non potrebbe comunque avervi accesso.

A due anni dalla presentazione del Piano si registrano alcuni passi avanti, sebbene si proceda con molta lentezza, dovuta soprattutto all'assenza di una banda larga efficiente e ramificata, che consenta un facile accesso ad Internet in tutto il Paese. A questo si aggiunge il perseverante fenomeno del *digital divide* tra le diverse categorie sociali, che ostacola a molti il ricorso ai nuovi sistemi informatici approntati.

3.4. *Il decreto-legge n. 225 del 2010, cosiddetto "milleproroghe"*

Il 29 dicembre 2010 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto legge n. 225, denominato "Milleproroghe", in quanto prevede la proroga di alcune disposizioni legislative, altrimenti destinate a scadere a conclusione dell'anno.

Tra le misure previste dal decreto, che è stato convertito in legge il 26 febbraio 2011, dopo l'approvazione delle Camere e la promulgazione da parte del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, viene in parte superato quanto sancito dal decreto Pisanu in materia di accesso ad Internet.

Più nello specifico, l'art. 2 comma 19 sancisce la proroga al 31 dicembre 2011, dell'obbligo per i gestori di un pubblico esercizio o di circoli privati, nei quali sono posti a disposizione del pubblico apparecchi terminali con collegamento alla rete, di richiedere licenza al questore. Non più in vigore invece l'obbligo per i gestori di identificare gli utenti, di monitorare le operazioni e di archiviare i dati.

Scaduta la proroga si apriranno due differenti possibilità: la formulazione di una nuova normativa o il ricorso ad un'ennesima proroga di quanto già stabilito, sempre nel rispetto delle direttive comunitarie.

Nel frattempo l'Italia sarà infatti impegnata anche nel recepimento del *Telecom Package* europeo, da attuarsi entro il 30 maggio 2011.

Per il nostro Paese sarà dunque fondamentale prevedere norme che non contrastino con i principi posti dall'Unione europea attraverso le sue direttive, e attuare una concreta azione positiva volta a realizzare i risultati che si prefigge l'Agenda digitale europea.